



COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE

PROVINCIA DI LECCE

STATUTO

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

INDICE

INDICE	1
Articolo 1 - Denominazione e sede	2
Articolo 2 – Durata	2
Articolo 3 – Finalità ed attività	2
Articolo 4 – Requisiti dei volontari.....	3
Articolo 5 – Diritti dei volontari	3
Articolo 6 – Doveri dei volontari	3
Articolo 7 – Recesso dei volontari	4
Articolo 8 – Sanzioni disciplinari	4
Articolo 9 – Organizzazione del Gruppo	5
Articolo 10 – Legale Rappresentanza	5
Articolo 11 – Gli organi del Gruppo	5
Articolo 12 – L’Assemblea del Gruppo	5
Articolo 13 – Materiali, mezzi ed assicurazioni	7
Articolo 14 – Esercitazioni e formazione	7
Articolo 15 – Responsabilità.....	7
Articolo 16 – Scioglimento del Gruppo	7
Articolo 17 – Norma di rinvio.....	8



COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE

PROVINCIA DI LECCE

STATUTO

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituito il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile San Donato di Lecce, denominato in seguito Gruppo, formato dai volontari appartenenti all'omonima struttura comunale.

Il Gruppo ha sede presso il Municipio

Il Gruppo si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di democraticità e di trasparenza amministrativa.

Il Gruppo sarà dotato del codice fiscale del Comune di San Donato di Lecce.

Articolo 2 – Durata

Il Gruppo è costituito con durata a tempo indeterminato.

Articolo 3 – Finalità ed attività

Il Gruppo non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale. In particolare, il Gruppo opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato attivo nelle seguenti aree di intervento: previsione, prevenzione, soccorso e aiuto per il ripristino delle ordinarie condizioni di vita in seguito ad eventi calamitosi e/o circostanze di emergenza singola o collettiva.

Il Gruppo può svolgere le seguenti attività atte all'organizzazione della Protezione Civile Comunale:

- a) Informatizzazione, programmazione e pianificazione;
- b) Radio assistenza;
- c) Interventi in zone soggette a rischio idraulico ed idrogeologico;
- d) Interventi in zone soggette a rischio ambientale;
- e) Interventi in zone soggette a rischio incendio o scoppio;
- f) Primo soccorso;
- g) Logistica assistenziale;

L'organizzazione del Gruppo è basata sulle unità operative, come definite all'art. 9. Esse operano nel territorio comunale di San Donato di Lecce ed anche al di fuori del territorio comunale qualora richiesto dalle autorità competenti e su espressa autorizzazione del Sindaco.



COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE

PROVINCIA DI LECCE

STATUTO

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte i Volontari dovranno aver ricevuto idonea formazione che li abiliti ad operare.

Articolo 4 – Requisiti dei volontari

Possono essere ammesse al Gruppo, tutte le persone che mosse da spirito di solidarietà ne condividono le finalità. Occorre che il richiedente sia in possesso della maggior età e dell'idoneità fisica funzionale all'espletamento dell'incarico assegnato. E' ammessa l'ammissione al Gruppo da parte di minorenni che abbiano compiuto il 15° anno di età a cui è conferita la qualifica di "volontario aggregato". L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed all'accettazione della stessa da parte del Responsabile della Polizia Municipale. Tutti i volontari hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno del Gruppo.

Articolo 5 – Diritti dei volontari

I volontari partecipano a pieno titolo alla vita del Gruppo e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti.

Riuniti in assemblea, i volontari effettivi hanno diritto al voto.

Articolo 6 – Doveri dei volontari

E' fatto obbligo ai volontari contribuire al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo le finalità del Gruppo stesso.

I Volontari appartenenti al Gruppo si impegnano a partecipare, a titolo gratuito, ai servizi ed alle attività di Protezione Civile con diligenza, lealtà, senso di responsabilità e collaborazione, mettendo a disposizione anche esperienze e professionalità individuali in modo da contribuire all'accrescimento del Gruppo. Essi non possono svolgere alcuna attività contrastante con le finalità del Gruppo e attività previste dal presente Statuto, né possono accettare alcuna remunerazione per l'opera e l'attività svolta, salvo quanto previsto per legge.

Il Volontario partecipa con impegno e nei limiti delle possibilità alle attività formative e di addestramento che sono proposte e promosse dall'Amministrazione Comunale e/o dagli altri Enti ed Organismi preposti.

I Volontari non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed i benefici di legge previsti dal D.P.R. 194 del 2001.

I Volontari hanno in consegna l'equipaggiamento da indossare per le attività del Gruppo e ne sono responsabili. Nel momento in cui cessa l'appartenenza al Gruppo, qualunque ne sia la causa, il volontario è tenuto a restituire tempestivamente l'equipaggiamento ed il materiale ricevuto in consegna. Un membro del Gruppo all'uopo designato, avrà cura di aggiornare l'inventario dei materiali e dei mezzi dati in uso ai volontari.



COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE

PROVINCIA DI LECCE

STATUTO

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

I Volontari ammessi al Gruppo devono fregiarsi degli stemmi e del logo della Protezione Civile nazionale, regionale e comunale, devono possedere una tessera personale con le caratteristiche individuate dalla Regione, dal Sindaco del Comune di San Donato di Lecce, ed attestante l'unità operativa di appartenenza.

Lo stemma del Gruppo comunale di Protezione Civile riproduce il simbolo del Comune, con la dicitura PROTEZIONE CIVILE SAN DONATO DI LECCE.

Articolo 7 – Recesso dei volontari

Il Volontario potrà recedere dal Gruppo in ogni momento, presentando lettera di dimissioni al Sindaco o suo delegato, il quale ne darà comunicazione al consiglio del Gruppo che ne prenderà atto.

Articolo 8 – Sanzioni disciplinari

Le infrazioni al presente Statuto e al Regolamento del Gruppo, da parte dei volontari, comportano le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) Richiamo verbale o scritto, attuato da parte del Consiglio del Gruppo:
 - Per comportamento non adeguato alle finalità del Gruppo;
- b) Sospensione temporanea dal Gruppo, attuato da parte del Consiglio del Gruppo:
 - Per gravi infrazioni allo Statuto e/o regolamento del Gruppo;
 - Per comportamento irresponsabile durante le esercitazioni di Protezione Civile;
 - Per sottoposizione a procedimenti penali che incidano sull'affidabilità del volontario in rapporto alle prestazioni richieste;
- c) Esclusione dal Gruppo, disposta dal Sindaco con parere motivato, su proposta del Consiglio del Gruppo:
 - Quando il comportamento sia contrario a quanto stabilito dallo Statuto, dal Regolamento del Gruppo e alle finalità del Gruppo;
 - Quando senza giustificato motivo, il volontario non adempia agli obblighi assunti verso l'organizzazione;
 - Quando compia fatti o atti che diano luogo a procedimenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato;
 - Quando vi sia comportamento pericoloso ed irresponsabile per sé e/o per gli altri.

La notifica di esclusione dal Gruppo deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata, postale o a mano.

Nel corso di addestramenti, esercitazioni ed operatività effettiva, i responsabili che si trovano al comando delle unità operative possono applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) Richiamo verbale;



COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE

PROVINCIA DI LECCE

STATUTO

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

b) Richiamo scritto ;

in questo caso, deve essere redatto rapporto disciplinare scritto dal Consiglio del Gruppo.

Articolo 9 – Organizzazione del Gruppo

L'organizzazione del Gruppo è basata sulle unità operative come di seguito definite.

Per unità operativa si intende un raggruppamento di volontari che operano nei vari settori di attività. In linea generale le unità operative sono formate da squadre composte da un minimo di 4 ad un massimo di 6 elementi. Ciascuna unità è coordinata da un Capo Unità nominato dal Coordinatore dei Volontari d'intesa col Sindaco e il Responsabile della Polizia Municipale.

Qualora un cittadino presenti domanda di iscrizione al Gruppo verrà inserito in una unità operativa in funzione delle sue aspettative, capacità e reali possibilità.

Articolo 10 – Legale Rappresentanza

Il Gruppo viene posto alle dirette dipendenze del Sindaco, che ne avrà la legale rappresentanza. Il Sindaco o suo delegato, rappresenta il Gruppo nei rapporti con i terzi e compie tutti gli atti giuridici che impegnano il Gruppo verso il Comune o verso terzi, stipula convenzioni tra il Gruppo ed altri Enti o soggetti e stabilisce le modalità di attuazione delle convenzioni.

Articolo 11 – Gli organi del Gruppo

Gli organi del Gruppo sono:

- L'Assemblea del Gruppo;
- Il Comitato Direttivo;
- Il Coordinatore;
- Il Capo unità.

Tutte le cariche sono gratuite.

Articolo 12 – L'Assemblea del Gruppo

L'Assemblea è formata da tutti i Volontari.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aderenti e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei volontari presenti.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Sindaco, o suo delegato per la programmazione delle attività. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata qualora né faccia richiesta scritta almeno un terzo dei volontari ovvero nei casi previsti dal Regolamento del Gruppo.

Approvato con delibera di C.C. n.11 del 14.07.2014



COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE

PROVINCIA DI LECCE

STATUTO

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Della convocazione verrà data notizia, mediante avviso affisso nella sede del Gruppo 15 giorni prima dell'Assemblea (ovvero con avviso spedito con lettera ordinaria o raccomandata).

L'Assemblea dei volontari delibera:

- a) Gli indirizzi e le direttive generali del Gruppo;
- b) Il programma annuale delle attività;
- c) Elegge il Coordinatore.

Il Comitato Direttivo del Gruppo è formato dal Sindaco o suo delegato, dal Comandante della Polizia Municipale, dal Coordinatore e da quattro volontari eletti dall'Assemblea..

Il Coordinatore ed il vice Coordinatore durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato Direttivo è l'organo che svolge le attività esecutive, in particolare:

- Propone aggiornamenti del Regolamento del Gruppo;
- Organizza l'attività del Gruppo;
- Predisporre i piani e i programmi annuali di Protezione Civile in collaborazione con l'Ufficio Comunale di Protezione Civile;
- Cura la formazione e l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
- Programma la diffusione di una cultura di Protezione Civile presso la popolazione anche mediante la divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di Protezione Civile;
- Programma all'interno delle scuole d'ogni ordine e grado, pubbliche e private, incontri ed esercitazioni in concorso con altri Enti con l'obiettivo di raggiungere una cultura diffusa di sicurezza e Protezione Civile da parte delle nuove generazioni;
- Segnala e provvede alle necessità del Gruppo relative al vestiario, ai materiali, alle attrezzature e ai suoi mezzi necessari per svolgere al meglio il servizio di Protezione Civile sia in caso di addestramento sia in occasione di calamità;
- Coordina le attività delle unità operative.

Il Comitato si riunisce su Convocazione del Coordinatore; le riunioni saranno valide con la presenza di almeno tre componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Coordinatore cura i rapporti tra i componenti del Gruppo e l'Amministrazione Comunale, compresa la gestione di eventuali fondi spese assegnati dal Comune, e designa i rappresentanti del Gruppo stesso presso gli Uffici e/o i Comitati ove necessita la partecipazione del medesimo.

Gli anticipi vengono erogati con determina del dirigente dell'ufficio protezione civile, previa assegnazione delle somme da parte della Giunta Comunale.

Nella fase di organizzazione del gruppo dei volontari, successivamente all'approvazione dello Statuto da parte del Consiglio Comunale e sino alla effettiva operatività dello stesso gruppo, il Coordinatore sarà designato dal Sindaco con specifico atto.



COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE

PROVINCIA DI LECCE

STATUTO

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Il coordinatore nell'esercizio delle proprie funzioni, dipenderà direttamente dal Sindaco e/o suo delegato o dal Responsabile alla Protezione Civile, con i quali dovrà periodicamente rapportarsi e confrontarsi.

Nessuna decisione tecnica/operativa potrà essere assunta senza la previa comunicazione al Sindaco.

Articolo 13 – Materiali, mezzi ed assicurazioni

L'impiego di materiali e mezzi in dotazione al Gruppo è disciplinato dal Regolamento Comunale del Gruppo.

I locali in uso al Gruppo, verranno individuati con provvedimento del Sindaco.

Le assicurazioni dei mezzi e dei volontari, nell'espletamento delle proprie funzioni, verranno garantite dall'Amministrazione Comunale mediante stipula di appositi contratti con compagnie assicuratrici.

Articolo 14 – Esercitazioni e formazione

I volontari parteciperanno alle esercitazioni che verranno programmate dai competenti organi di Protezione Civile.

Il volontario in addestramento ed in operazione ha, tuttavia, la facoltà di astenersi dall'eseguire lavori o azioni, che egli ritenga pericolosi, o alla cui esecuzione non si ritenga adeguatamente preparato. Tale comportamento non può essere oggetto di provvedimenti disciplinari né può pregiudicare in alcun senso l'appartenenza al Gruppo Volontari di Protezione Civile di San Donato di Lecce.

I Volontari parteciperanno ai corsi di formazione organizzati dagli Enti ed organismi preposti, nonché eventuali corsi di specializzazione ritenuti opportuni dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 15 – Responsabilità

I volontari possono operare solo previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato o del Coordinatore.

Tale autorizzazione, se verbale in caso di emergenza, deve essere successivamente formalizzata per iscritto su specifico rapporto scritto d'intervento.

Nel caso in cui il volontario operi senza la prescritta autorizzazione, l'Amministrazione Comunale sarà sollevata da qualsiasi responsabilità.

I volontari, per le attività di formazione, addestramento ed intervento, vengono assicurati con apposita polizza stipulata dall'Amministrazione Comunale con spese a proprio carico, ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

Articolo 16 – Scioglimento del Gruppo

Lo scioglimento del Gruppo è deliberato dal Consiglio Comunale.



COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE

PROVINCIA DI LECCE

STATUTO

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 17 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Regolamento Comunale di Protezione Civile.